



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CONSULTA COMUNALE PER
IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO**

(Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.40 del 26/07/2002).

Art. 1

E' istituita a Ribera la Consulta comunale per il Commercio e l'Artigianato

Art. 2

Sono organi della consulta:

- a) L'Assemblea dei componenti
- b) Il Presidente

Art. 3

La Consulta trova il suo fondamento nella necessità di promuovere lo sviluppo economico della comunità, favorendo il processo di modernizzazione attraverso la valorizzazione delle risorse umane.

Promuove tutti gli atti necessari per la crescita dell'artigianato, riconoscendo allo stesso una forte rilevanza per la crescita della comunità.

Art. 4

La Consulta esercita funzioni consultive, anche su richiesta degli organi deliberanti, e di proposta nei confronti della Giunta sulle iniziative nel campo delle attività commerciali, artigianali e fieristiche, nonché nell'organizzazione di corsi di formazione professionale di settore, convegni e promozioni.

Le funzioni di proposta possono essere esercitate anche con la presentazione alla Giunta Comunale di proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti in carica.

Art. 5

La Consulta per l'artigianato è composta da 9 persone, scelte tra coloro di cui sono notori l'interesse e la competenza nel settore.

Della consulta deve far parte almeno un componente delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore.

Art. 6

I componenti la Consulta vengono nominati dal Sindaco con propria determinazione.

E' incompatibile la funzione di consigliere comunale, di componente la Giunta comunale o di altro componente di consulta comunale con quella di componente della Consulta comunale per il commercio e l'artigianato.

Ciascun componente della Consulta deve avere compiuto la maggiore età ed essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Ribera.

Art. 7

La Consulta nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza.

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal componente più anziano

Art. 8

La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza dal vice Presidente, con avviso da far pervenire ai singoli componenti almeno 24 ore prima della riunione.

La convocazione può, altresì, essere richiesta da almeno 3 membri con l'indicazione degli argomenti da discutere e della data e luogo della riunione.

La lettera di invito dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti posti in discussione, l'ora, la data e il luogo della riunione.

Ciascun componente, in sede di riunione, può richiedere al Presidente di porre all'ordine del giorno della successiva seduta argomenti riguardanti le attività artigianali.

Art. 9

La Consulta dura in carica per il periodo corrispondente alla durata in carica del Sindaco e scade con lo scadere del mandato sindacale.

Art. 10

L'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive della Consulta comporta, su segnalazione del Presidente, la decadenza automatica.

La decadenza viene pronunciata con determinazione del Sindaco.

Art. 11

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 5 componenti in carica.

Trascorsa un'ora dall'orario fissato per la riunione, la Consulta potrà deliberare, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di suoi componenti in carica.

Di ciascuna seduta viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta, dovrà essere letto all'inizio di ciascuna seduta successiva.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Gli atti della Consulta verranno trascritti nel registro dei verbali e saranno trasmessi, a cura del Segretario, alla Giunta e al Consiglio.

Art. 12

Il Presidente trasmette relazione scritta una volta l'anno al Consiglio Comunale e alla Giunta sull'attività svolta dalla Consulta nel corso dell'anno.

Art. 13

La Giunta, nella fase di predisposizione degli atti di programmazione, convoca specifiche riunioni delle consulte per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

Art. 14

La Consulta ha sede presso i locali comunali e può decidere, a seconda delle circostanze, di riunirsi in particolari posti per potere meglio svolgere i propri compiti.

Art. 15

La qualità di componente della Consulta si perde per:

- 1) Morte
- 2) Dimissioni
- 3) Decadenza
- 4) Revoca da parte del Sindaco.